



COMUNE DI MORI
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2021

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del Canone.....	3
CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE.....	4
Art. 4 - Istituzione del Canone	4
Art. 5 - Determinazione del Canone.....	4
Art. 6 - Applicazione del Canone	4
Art. 7 - Soggetti tenuti al pagamento del canone	5
Art. 8. - Tariffe	6
CAPO III – RISCOSSIONE E DIPOSIZIONI FINALI	8
Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del Canone.....	8
Art. 10 - Rimborsi.....	9
Art. 11 - Omesso, parziale o tardivo versamento del Canone.....	9
Art. 12 - Occupazione abusiva di posteggi.....	9
Art. 13 - Sanzioni.....	10
Art. 14 - Riscossione coattiva.....	10
Art. 15 – Regime transitorio	11
Art. 16 - Norme di rinvio e abrogazioni.....	11
Art. 17 - Entrata in vigore.....	11

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e agli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazioni della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e 19 marzo 2021, n. 443, disciplina i criteri di determinazione e di applicazione del canone per la concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri di applicazione delle tariffe, le modalità di pagamento, le agevolazioni, le sanzioni e l’importo minimo dovuto.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “concessione per l’occupazione di suolo pubblico”, l’atto amministrativo mediante il quale l’Amministrazione comunale autorizza l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche;
 - b) per “mercati e posteggi isolati” i mercati e i posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche; al momento dell’adozione del presente regolamento, i mercati sono classificati in mercati di servizio, mercati specializzati, mercati saltuari (fiere) e mercati temporanei;
 - c) per “titolari”, gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione;
 - d) per “spuntisti” gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell’autorizzazione prevista dall’art. 15, commi 3 e 4, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, non titolari di concessione, ma inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
 - e) per “abusivi”, i soggetti non titolari di concessione e non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari che occupano posteggi nei mercati e nei posteggi isolati;
 - f) per “suolo pubblico”, le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - g) per “Canone”, il corrispettivo in denaro dovuto dai titolari di concessione e dagli spuntisti per l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, nonché dagli eventuali abusivi.

Art. 3 - Presupposto per l’applicazione del Canone

1. Presupposto per l’applicazione del Canone è l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, concessa ai titolari di concessione e agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione e con l’assegnazione del posteggio in sede di spunta.

CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 4 - Istituzione del Canone

1. Il Canone di cui al presente regolamento è istituito ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e degli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazioni della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e 19 marzo 2021, n. 443.
2. Il Canone, ai sensi di quanto previsto della citate deliberazioni provinciali, assomma e sostituisce il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, di seguito denominato Canone mercatale, dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche. Laddove risulti necessario quantificare la quota del Canone mercatale all’interno del Canone di posteggio si farà riferimento alle tariffe previste, dalla L. 27/12/2019, n. 160, commi 841, 842 e 843, relative ai Comuni con popolazione fra i 10.000 e 30.000 abitanti, aumentate del 25%; si stabilisce inoltre che le stesse sono ridotte del 30% per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale. Per quanto riguarda ulteriori riduzioni o esenzioni si applicano quelle previste dal presente regolamento.
3. In presenza di esoneri dal pagamento del Canone mercatale, o analoghi provvedimenti agevolativi introdotti da norme statali, i medesimi si intendono applicati anche al canone di posteggio.
4. La disciplina per la richiesta e il rilascio delle concessioni/autorizzazioni se non prevista da regolamenti diversi segue quanto previsto nel regolamento comunale per la gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, commi da 816 e seguenti, della legge 160/2019.
5. Il Canone ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

Art. 5 - Determinazione del Canone

1. Il Canone è determinato tenendo conto delle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati oltre che l’occupazione del suolo stesso.

Art. 6 - Applicazione del Canone

1. Il Canone è commisurato alle seguenti fasce o metri quadrati di occupazione:
 - a) mercato periodico di servizio settimanale, mercato periodico di servizio quindicinale e banchi di vendita occasionali, o altri mercati specializzati:
 - posti fino a mq. 15;
 - posti da mq. 16 a mq. 32;
 - posti da mq. 33 a mq. 39;
 - posti da mq. 40 a mq. 49;

- posti da mq. 50 a mq. 59;
 - posti oltre mq. 60.
- b) mercato saltuario (fiere)
- posti fino a mq.15;
 - posti da mq. 16 a mq. 35;
 - posti da mq. 36 a mq. 60;
 - posti oltre mq. 60.
- c) Posteggi isolati
- sulla base dei metri quadrati occupati
2. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuata da spuntisti, dalla superficie del posteggio reso libero a causa dell'assenza dei titolari. La superficie del posteggio è espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore. Nel calcolo non si tiene conto dell'occupazione riguardante il soprassuolo con tende anche se lo stesso risulta superiore al suolo concesso.
 3. Il Canone non è applicabile ai produttori o imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nei mercati riservati, istituiti o autorizzati su area pubblica. In tale ipotesi trova applicazione quanto previsto all'art. 30, comma 11 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.
 4. I produttori e gli imprenditori agricoli che vendono i propri prodotti in aree diverse da quelle previste al precedente comma 3 rientrano nelle tipologie indicate al precedente comma 1, lettera a), anche per quanto riguarda le tariffe applicabili di cui al successivo articolo 8.
 5. Le occupazioni relative al mercato periodico di servizio per i concessionari con posto fisso sono conteggiate in base a tariffa annua; per gli spuntisti in base alle presenze effettuate.
 6. Il Canone applicato ai posteggi isolati viene calcolato in base alle zone come previste all'Allegato A del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e con le tariffe indicate al successivo articolo 8 lettera d), considerando la zona dove è ubicato il posteggio.
 7. La tariffa delle occupazioni in occasione di mercati saltuari è conteggiata a presenza effettuata.

Art. 7 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, lo spuntista ovvero l'abusivo.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il Canone è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 8. - Tariffe

1. Le tariffe del Canone sono determinate dalla Giunta Comunale. Per il primo anno di applicazione si applicano le seguenti:

a) *mercato periodico settimanale:*

Suolo occupato	Spuntisti tariffa a giorno	Concessionari a posto fisso. tariffa annuale
da mq. 0 a mq. 15	5,00	185,00
Da mq 16 a mq 32	10,00	449,00
Da mq 33 a mq 39	11,00	505,00
Da mq 40 a mq 49	12,00	562,00
Da mq 50 a mq 59	15,00	702,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	0,30	14,00

b) *mercato periodico di servizio quindicinale e banchi di vendita occasionali:*

Suolo occupato	Spuntisti tariffa a giorno	Concessionari a posto fisso. tariffa annuale
da mq. 0 a mq. 15	2,50	95,00
Da mq 16 a mq 32	5,00	230,00
Da mq 33 a mq 39	5,50	260,00
Da mq 40 a mq 49	6,00	290,00
Da mq 50 a mq 59	7,50	355,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	0,10	8,00

c) *mercato saltuario (fiere)*

Suolo occupato	Tariffa a presenza
da mq. 0 a mq. 15	10,00
Da mq 16 a mq 35	26,00
Da mq 36 a mq 60	50,00
Oltre i 60 mq tariffa per mq	0,85

d) *posteggi isolati: tariffe a metro quadrato di suolo occupato*

Zona di occupazione	Tariffa giornaliera	Tariffa mensile	Tariffa annuale
Zona A	1,40	10,00	48,00
Zona B	1,12	8,00	38,40
Zona C	0,70	5,00	24,00

2. La collocazione di mercati o di posteggi isolati di nuova istituzione, ovvero oggetto di trasferimento, all'interno delle fasce tariffarie di cui al precedente comma 1, è effettuata con il medesimo provvedimento di istituzione/trasferimento di tali mercati/posteggi isolati.

CAPO III – RISCOSSIONE E DIPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Il versamento del canone va effettuato all'Ente o suo concessionario tramite le modalità che saranno indicate.
2. Mercati periodici.
 - a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto deve essere versato annualmente entro il 31 maggio dell'anno in corso. Nel caso di subentro antecedente il 31 maggio il canone del cedente dovrà essere versato entro tale data mentre il subentrante dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di subentro. Nell'ipotesi che il subentro sia successivo al 31 maggio, essendo già stato versato l'intero ammontare annuo, il canone relativo al subentrante risulta già assolto e quindi l'eventuale regolazione dovrà avvenire fra le parti interessate. Quanto previsto per il caso di subentro vale anche in occasione di nuove concessioni.
 - b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): L'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio, rilasciando ricevuta del versamento effettuato; la ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati occupati e l'importo versato.
3. Mercati saltuari e assimilati.
 - a) Venditori ambulanti a posto fisso: il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dall'inizio della manifestazione. La quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita nel caso di controlli; la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento comporterà l'allontanamento dalla manifestazione. Per casi eccezionali sarà possibile sanare il versamento, anche il giorno della manifestazione, versando il dovuto ai funzionari incaricati presenti prima dell'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli spuntisti.
 - b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): Vale la medesima normativa prevista per tale tipologia all'interno del mercato periodico.
4. Posteggi isolati.

Per le occupazioni effettuate da ambulanti su aree pubbliche con posteggi isolati il canone dovrà essere versato in una unica soluzione entro il 31 maggio se inferiore o uguale ad Euro 300,00, in 2 rate di pari importo scadenti il 31 maggio e il 31 agosto dell'anno cui l'occupazione si riferisce, se maggiore di Euro 300,00, ovvero in un'unica rata coincidente con la prima scadenza. Per le nuove concessioni rilasciate nel corso dell'anno entro il 31 maggio ed il 31 agosto fanno fede le date sopracitate. Per quelle rilasciate a partire dal 1 settembre il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
5. Le scadenze per il versamento del canone di cui al presente articolo, potranno essere derogate con apposito provvedimento della Giunta comunale tenuto conto di particolari, momentanee e straordinarie difficoltà economiche. In ogni caso le stesso non potranno comunque superare il 31 ottobre dell'anno di riferimento. L'eventuale dilazione o rateizzazione delle scadenze può essere concessa per importi annui superiori ad euro 1.500,00 ed è attivata su richiesta dell'utente; sulle somme dilazionate si applicano gli interessi legali calcolati a giorno maggiorati di due punti. Il mancato versamento di almeno due rate comporta la decadenza dell'agevolazione concessa,

l'obbligo del versamento integrale di quanto ancora dovuto e l'eventuale applicazione, sulla differenza ancora dovuta, delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento.

6. I versamenti relativi al canone sono arrotondati al centesimo di euro.

Art. 10 - Rimborsi

1. Su istanza dell'interessato, l'Amministrazione restituisce il Canone versato, nei seguenti casi:
 - a) erroneo versamento
 - b) nei mercati nei quali è prevista l'operazione di spunta, il titolare della concessione che ha effettuato meno dell'ottanta per cento delle occupazioni autorizzate ha diritto al rimborso proporzionale al periodo non usufruito e comunque nella misura massima del cinquanta per cento del canone
 - c) Il rimborso deve essere richiesto dall'interessato specificando le mancate presenze e indicando gli elementi necessari per predisporre il versamento fatta salva la possibilità di richiedere la compensazione con l'anno successivo.
 - d) Nel caso di revoca o sospensione da parte del Comune per motivi non dipendenti dal concessionario è riconosciuto il rimborso per le presenze non effettuate per il periodo interessato. Nel caso di applicazione della tariffa annuale si procederà a calcolare il costo a presenza frazionando la stessa per il numero massimo di presenza annue previste nell'anno.
2. Il rimborso è riconosciuto entro i termini previsti dal regolamento comunale di disciplina del procedimento amministrativo.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.
4. Non si dà luogo a rimborso in caso di morosità nei confronti dell'Amministrazione per importi dovuti e non versati a titolo di Canone o in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione alle occupazioni di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria, siano essi derivanti da canoni, interessi o spese. E' in ogni caso facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.

Art. 11 - Omesso, parziale o tardivo versamento del Canone

1. L'omesso e il parziale versamento del Canone costituiscono causa ostativa al rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, anche ai fini del Canone patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019 e al riconoscimento del rimborso del Canone, nonché motivo di divieto di accesso all'area mercatale con possibilità di sospensione della concessione in essere e della possibilità di assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare.

Art. 12 - Occupazione abusiva di posteggi

1. Si considerano abusive le occupazioni di posteggi effettuate da soggetti:
 - a) privi di atto di concessione o con atto di concessione scaduto e non rinnovato o non prorogato;

- b) non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.
- 2. Le occupazioni abusive sono accertate tramite verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale o da autorità autorizzata.
- 3. La responsabilità per danni o molestie arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva di posteggi è a carico dell'occupante abusivo

Art. 13 - Sanzioni

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, della legge 449/1997 per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di euro 500,00. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.
- 2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
- 3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 30%.
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, secondo le procedure previste dallo stesso codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 14 - Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
- 3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Regime transitorio

1. Le scadenze previste all'articolo 9 del presente regolamento in considerazione della situazione di straordinaria emergenza sanitaria derivante dall'epidemia Covid-19, per l'anno 2021 sono prorogate rispettivamente al 31 luglio 2021 per quelle stabilite dal comma 2, lettera a) e in un'unica rata al 31 agosto 2021 per quelle indicate dal comma 4.

Art. 16 - Norme di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i vigenti regolamenti comunali rilevanti per materia.
2. E' espressamente abrogato, in quanto integralmente sostituito dal presente regolamento, la parte di regolamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa alle occupazioni mercatali, approvato con deliberazione consiliare 22/02/2017, n. 10, come successivamente modificato con deliberazione consiliare 28/07/2020, n. 48.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla Legge provinciale n. 17 del 30.07.2010 e alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e n. 443 dd. 19.03.2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 19.09 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale in videoconferenza (visto il decreto Sindacale di data 24.03.2020 prot. 5140) composto dai signori:

- | | | |
|-----|-------------------------|---------------|
| 1. | BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. | BERTI ELENA | - CONSIGLIERE |
| 3. | BERTIZZOLO MARIA | - “ |
| 4. | BIANCHI BRUNO | - “ |
| 5. | BONA ERMAN | - “ |
| 6. | DEPRETTO PAOLA | - “ |
| 7. | GENTILI AURELIO | - “ |
| 8. | GOI ERNESTO | - “ |
| 9. | MAZZUCCHI NICOLA | - “ |
| 10. | MOIOLA CRISTIANO | - “ |
| 11. | MURA FILIPPO | - “ |
| 12. | ORTOMBINA DARIA | - “ |
| 13. | PEZZARINI CINZIA | - “ |
| 14. | SCARABELLO VETTORE | - “ |
| | SILVANA | |
| 15. | SARTORI MICHELE | - “ |
| 16. | SILVA FEITOSA ROSANGELA | - “ |
| 17. | TONETTA MASSIMO | - “ |
| 18. | TRINCO REMO | - “ |

Assenti i signori: //

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora Silvana Scarabello Vettore nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 4.7 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1 commi da 816 a 836 stabilisce che a decorrere dal 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone» (cosiddetto Canone unico) il quale sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27 commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; al comma 837 istituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per quanto attiene il Comune di Mori, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) applicato per le attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi era da intendersi quale canone per la concessione dei posteggi di cui all'articolo 16 comma 1 lettera f) della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 e all'allegato 1, punto 6 della deliberazione della Giunta Provinciale 6 settembre 2013 n. 1881, comprendendo anche la quantificazione di servizi aggiuntivi (fornitura energia elettrica, predisposizione spazi, ecc..) assicurati dal Comune per lo svolgimento delle varie attività di vendita;
- la Giunta Provinciale con propria deliberazione del 19 marzo 2021 n. 443 ha stabilito per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico correlate all'esercizio del commercio ambulante la vigenza del "canone" di cui all'articolo 1 comma 816 e seguenti della Legge 160/2019 e la facoltà concessa in capo ai comuni, dalla deliberazione della Giunta provinciale 6 settembre 2013 n. 1881, di operare con proprio regolamento in merito alla scelta di applicazione del canone di posteggio provinciale che assomma e sostituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 comma 837 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, di seguito denominato "Canone mercatale", dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal Regolamento del commercio su aree pubbliche;
- la medesima deliberazione della Giunta provinciale precisa le tre possibilità offerte ai Comuni:
 - il canone di posteggio provinciale viene conglobato nelle tariffe del "canone" nazionale ma con l'evidenza della quota specifica relativa all'erogazione dei servizi aggiuntivi;
 - nella disciplina del canone di posteggio provinciale viene conglobato anche il "canone" nazionale determinando un corrispettivo complessivo ma con evidenza univoca delle quote distinte relative all'occupazione del suolo pubblico ed all'erogazione dei servizi aggiuntivi;

- i due canoni vengono mantenuti distinti, senza che questo comporti un aggravio finanziario per l'utente rispetto alle due opzioni di cui alle lettere a) e b);

Evidenziato che:

- sulla base del quadro normativo delineato si rende opportuno istituire e disciplinare, con apposito Regolamento, il Canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- il presupposto per l'applicazione del Canone è l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal Regolamento del commercio su aree pubbliche, concessa ai titolari di concessione e agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione e con l'assegnazione del posteggio in sede di spunta;
- il Canone ha natura giuridica di entrata patrimoniale ed è determinato tenendo conto delle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati oltre che l'occupazione del suolo stesso;
- nella predisposizione del nuovo Regolamento viene garantita la parità di gettito mantenendo le stesse tariffe;

Dato atto che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, dispone testualmente che "Le province ed i comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della legge 388/2000, sancisce fra l'altro che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Rammentato a tal proposito che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 (annualità 2021-2023), in base al D.L. 41 del 22 marzo 2021, cosiddetto decreto Sostegno, è stabilito al 30 aprile 2021;

Dato atto che il Regolamento oggetto di approvazione nello specifico disciplina: l'applicazione del canone e le relative tariffe, le modalità di versamento, i rimborsi e le attività di riscossione e accertamento e le relative sanzioni;

Dato atto che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni/autorizzazioni si segue quanto previsto nel Regolamento comunale per la gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1 commi da 816 e seguenti della legge 160/2019, approvato in questa stessa seduta;

Evidenziato che la gestione della componente dell'occupazione del suolo pubblico del Canone unico è affidata alla società "in house" Gestel Srl in forza del disciplinare di servizio già in essere precedentemente per la COSAP e in scadenza al prossimo 31.12.2024;

Considerato, con riferimento all'obbligo di pubblicazione del presente Regolamento, che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, ha chiarito come il comma 15-ter dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pertanto pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Rilevato che poichè il Regolamento in oggetto disciplina un'entrata di natura patrimoniale, si ritiene non vi sia l'obbligo di pubblicazione sopra citato;

Presa visione del "Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" di cui alla L. n. 160/2019 composto da n. 17 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere dell'organo di revisione comunale acquisito in data 29 marzo 2021, con n. prot. 5799 in ottemperanza all'articolo 239 comma 1 lettera b) punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dal 1 gennaio 2021, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e prima dell'approvazione del bilancio stesso;

Visti:

- la Legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio per il 2020) e nello specifico l'articolo 1 commi da 816 a 837;
- la L.P. 30.07.2010 n. 17 articolo 16 comma 1 lettera f), l'allegato 1 punto 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 del 06.09.2013 e la deliberazione della Giunta provinciale n. 443 del 19 marzo 2021;
- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m., che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni;
- l'articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 che ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000;
- il D.L. 22.03.2021 n. 41, che ha prorogato al 30 aprile 2021 la scadenza entro la quale approvare il Bilancio di previsione 2021;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29 giugno 2020;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maura Gobbi in data 25 marzo 2021, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 18 (diciotto), astenuti nessuno, su n. 18 (diciotto) consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dalla Presidente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento che disciplina il canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17, articolo 16 comma 1 lettera f), dell'allegato 1, punto 6 della deliberazione della Giunta Provinciale 6 settembre 2013 n. 1881 e della deliberazione della Giunta Provinciale 19 marzo 2021 n. 443, composto da 17 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a Gestel srl, società affidataria della gestione e della riscossione del gettito del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
4. **DI EVIDENZIARE** che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., poiché il presente Regolamento va adottato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Con voti favorevoli n. 18 (diciotto), astenuti nessuno, su n. 18 (diciotto) consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dalla Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Silvana Scarabello Vettore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 30 marzo 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 1 aprile 2021 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 1 aprile 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvata con L.R. n. 2 dd. 3 maggio 2018.

Mori,

IL SEGRETARIO COMUNALE